



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003933 - 22/03/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:ac

Roma, 22 MAR. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Bologna
Piazza de' Calderini, 1
40124 Bologna

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 39/2016_ formazione professionale continua

Facendo seguito alla Vs. richiesta dell'8 febbraio u.s., nella quale si chiedono chiarimenti in merito all'attribuzione dei crediti formativi professionali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 15 lettere e), p) e b) del Regolamento per la formazione professionale continua ed in ordine all'acquisizione dei crediti formativi professionali da parte degli esonerati dall'obbligo formativo, si osserva quanto segue.

Con riferimento all'attività formativa particolare prevista all'articolo 15, lettera e) del citato regolamento, sono ritenute idonee ad attribuire crediti formativi professionali (cfp) le docenze "effettivamente svolte" in un corso universitario nelle materie comprese nell'elenco materie oggetto delle attività formative, da docenti aventi i seguenti titoli accademici:

- Professore ordinario o Professore di prima fascia;
- Professore associato o Professore di seconda fascia;
- Professore a contratto;
- Assistente ordinario e ricercatore;
- Dottore di ricerca, dottorando di ricerca, assegnista di ricerca;
- Cultore della materia.

Ad ogni esame universitario è associato un certo numero di crediti formativi universitari (cfu), elemento questo, che consente di comparare i diversi corsi di studio delle università italiane attraverso una valutazione del carico di lavoro richiesto allo studente. La determinazione dei cfp che l'iscritto nell'albo può maturare per la docenza universitaria è connessa al numero di cfu corrispondenti alla materia oggetto della docenza, per cui l'iscritto acquisirà annualmente un numero di cfp pari al doppio dei cfu associati al proprio insegnamento, fino ad un massimo di 16 cfp.

Per ciò che concerne le attività formative particolari di cui alle lettere *p)* e *b)*, si ritengono corrette le interpretazioni formulate da codesto Ordine nella stessa richiesta di parere.

Riguardo all'ultimo quesito posto, resta fermo che non sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo i cfp attribuiti alle attività formative cui un iscritto partecipi nel periodo in cui gode dell'esonero dall'obbligo formativo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

